

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1996

Partecipazione dell'Italia alla IV ricostituzione delle risorse
del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi

ONOREVOLI SENATORI. - La Banca di sviluppo dei Caraibi è stata istituita il 26 gennaio 1970 ed ha sede a Barbados, West Indies.

La Banca rappresenta oggi la maggiore istituzione finanziaria di sviluppo che opera nella regione dei Caraibi. Il primo impulso alla sua creazione va ricercato in una risoluzione, adottata alla Conferenza di Ottawa del 1966 dai Paesi caraibici del Commonwealth britannico e dal Canada, che raccomandava appunto la costituzione di un istituto finanziario a carattere sub-regionale per lo sviluppo dei Paesi caraibici del Commonwealth britannico.

All'Accordo istitutivo della Banca aderirono, nel 1970, 16 Paesi regionali (Giamaica, Trinidad e Tobago, Bahamas, Guyana, Barbados, Antigua, Belize, Dominica, Grenada, St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Vincent, Montserrat, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos) e due Paesi non regionali (Canada e Regno Unito).

Scopo essenziale della Banca è quello di contribuire al progresso dello sviluppo economico e sociale degli Stati membri e di promuovere la cooperazione economica e la integrazione tra gli stessi.

Per realizzare tali fini la Banca:

a) assiste i Paesi membri nel coordinamento dei loro programmi di sviluppo per una migliore utilizzazione delle risorse, per rendere complementari le loro economie e promuovere lo sviluppo armonico del commercio sia internazionale che intraregionale;

b) favorisce la mobilitazione di risorse finanziarie addizionali, sia all'interno che all'esterno dell'ambito regionale;

c) finanzia progetti e programmi che tendono allo sviluppo della regione;

d) fornisce l'assistenza tecnica necessaria, particolarmente attraverso la messa a punto di programmi di preinvestimento, o

la concreta identificazione e preparazione di progetti;

e) promuove gli investimenti pubblici e privati in programmi di sviluppo, attraverso, tra l'altro, la collaborazione con le altre istituzioni finanziarie e la formazione di consorzi;

f) stimola e incoraggia lo sviluppo del mercato dei capitali nell'ambito regionale;

g) intraprende tutte quelle altre attività necessarie alla realizzazione del proprio scopo.

Nel corso degli anni la Banca ha rafforzato la sua base istituzionale allargando la partecipazione alla quasi totalità dei Paesi insulari ed ai più grandi Stati del Centro America. Ai paesi membri fondatori si sono così aggiunti il Venezuela, la Colombia, Anguilla e Messico.

La Banca ha, quindi, cercato di imprimere alle proprie strutture amministrative e finanziarie un cambiamento sostanziale sia qualitativo che quantitativo per adeguare le proprie capacità di intervento alle necessità crescenti della regione caraibica.

Ha in primo luogo allargato la partecipazione dei paesi industrializzati, rivolgendosi in particolare ai paesi della Comunità europea; ha quindi proceduto a sostanziali aumenti di capitale, ristrutturando nel contempo le normative riguardanti i fondi agevolati. Il riscontro dei Paesi della Comunità è stato positivo. Dal 1985 al 1989 sono entrati nella Banca Francia, Italia e Germania. Il capitale autorizzato della Banca, originariamente di 50 milioni di dollari, è stato successivamente aumentato fino a raggiungere nel 1995 l'ammontare di 600,88 milioni di dollari. La Banca ha inoltre favorito la creazione al proprio interno di fondi speciali, con i quali finanziare operazioni a tasso agevolato, e verso tali fondi ha cercato di attirare con-

tributi volontari anche da parte di Paesi membri.

Tra questi fondi di particolare importanza è il Fondo speciale di sviluppo (*Special Development Fund*) creato nel 1983 attraverso la fusione di vari fondi preesistenti e che dagli anni '80 è un importante veicolo di risorse concessionali alla regione, sia per i tre grandi paesi della regione, Trinidad, Guyana e Giamaica che sono passati attraverso una grave crisi economica, e sia per i piccoli Paesi insulari, che oltre a portare avanti programmi di ristrutturazione economica ed istituzionale stanno incrementando gli interventi nell'ambito dei settori sociali con particolare riguardo all'ambiente anche in conseguenza delle numerose calamità naturali che hanno colpito molti dei Paesi caraibici. Tutto ciò avviene in un contesto internazionale che vede una contrazione dei flussi di aiuto verso i Paesi terzi. La Banca, che è la maggiore istituzione di sviluppo della regione, si pone attraverso il Fondo speciale come la fonte più importante di risorse agevolate.

In tale contesto, nel 1994, sono iniziate le consultazioni con i Paesi membri per la IV ricostituzione del Fondo speciale di sviluppo per il quadriennio che va dal 1996 al 1999.

Nell'ottobre del 1995 si è concluso il negoziato ed è stata approvata la relativa risoluzione.

Tutti i paesi contributori tra cui è da citare l'Olanda che non è paese membro della Banca, hanno concordato su una ricostituzione pari a 113,5 milioni di dollari USA.

Le risorse saranno canalizzate non solo verso i Paesi più poveri, ma verso le fasce più povere severamente interessate dai programmi di risanamento economico, e per progetti ad alto contenuto sociale.

Per il nostro Paese è prevista una quota di dollari USA 8.660.000, pari a lire 14.190.000.000 da versare negli anni 1996-1999.

La percentuale di contribuzione del nostro Paese è inferiore del 15 per cento a quella della precedente ricostituzione, inferiore a quella del Canada e Regno Unito

che sono membri fondatori e che hanno diminuito della stessa percentuale i loro contributi. È importante sottolineare che i diritti riguardanti la partecipazione alle commesse e lavori sui progetti finanziati è invece uguale per tutti i paesi contributori.

La partecipazione dell'Italia a questa IV ricostituzione del Fondo è coerente con la politica costantemente perseguita dal nostro Paese di favorire lo sviluppo economico e sociale dei Paesi del Terzo Mondo.

Inoltre attraverso la Banca dei Caraibi, con l'adesione formalizzata nel 1988 il nostro Paese è stato messo in condizione di intervenire nel Centro America e Caraibi attraverso uno strumento capace di operare con efficacia e competenza. Nello stesso tempo si sono aperti al nostro Paese nuovi sbocchi economici per il trasferimento di tecnologia industriale e manodopera in un'area che presenta enormi carenze a questo livello e dove le nostre imprese non erano tradizionalmente presenti. Ciò mediante la partecipazione appunto delle imprese italiane alle gare internazionali per l'aggiudicazione di commesse relative a progetti finanziati con le risorse della Banca e con le risorse del Fondo speciale.

In questi anni di stretta collaborazione con la Banca infatti si è potuto registrare un forte interesse da parte delle imprese italiane, quelle soprattutto che già operano nella più vasta area dell'America Latina, ad espandersi nella regione caraibica, dove l'inserimento era stato reso difficile dalla completa estraneità delle stesse con la zona in cui sono chiamate ad operare.

Poichè con decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278, è stata autorizzata la corresponsione di una prima *tranche* del contributo italiano per lire 5.809.000.000, con il presente disegno di legge si autorizza ora la corresponsione della somma restante pari a lire 8.390.000.000, da ripartire in tre rate uguali nel triennio 1997-1999. L'articolo 1 autorizza il restante contributo al Fondo; l'articolo 2 stabilisce le modalità di erogazione dei fondi e l'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Il contributo autorizzato dal presente disegno di legge è pari a complessive lire 8.390.000.000, da erogare in 3 rate uguali negli anni 1997, 1998 e 1999.

Alla copertura si provvederà a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro medesimo.

Dopo l'approvazione del provvedimento i relativi fondi affluiranno al capitolo 8325 del bilancio del Tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 8.390.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in 3 rate di lire 2.797.000.000 ciascuna a carico degli anni 1997, 1998 e 1999.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali» dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 2.797.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede, per gli anni 1997 e 1998, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

